Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — Roma — Giovedì 26 Agosto — Numero 199

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 382 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Amministrazione e sicurezza pubblica

Art. 1.

Sono estese durante il periodo di due anni all'isola di Sardegna le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, numero 345, e le attribuzioni affidate in detta legge al Regio Commissario civile saranno esercitate dai Prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari, sentito il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 2.

I Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio volontario per lo adempimento dei servizi obbligatori non escluso il servizio esattoriale.

Il prefetto potrà ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, che siano riuniti in Consorzio i Comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non eccede i cinquemila.

Contro il decreto del Prefetto, i Comuni interessati possono, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale deciderà su parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con speciali regolamenti:

1. Alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari a ciascun Comune della Sardegna con le norme seguenti:

a) I Monti saranno considerati come istituzioni autonome soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972, in quanto siano applicabili.

Le confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che per ciascun anno sarà determinata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale vennero fondate;

b) Nei Comuni ove più non esistono Monti frumentari ed in quelli ove sono insufficienti i fondi esistenti essi verranno costituiti od integrati, mediante il concorso degli Enti sopraindicati, ed, occorrendo, i Comuni, le Opere pie, il demanio dello Stato ed i privati hanno facoltà di concedere gratuitamente per anni dieci la quantità di terreno necessaria, la quale sarà coltivata senza spesa dagli abitanti con le norme per le prestazioni in natura che saranno fissate nel Regolamento. Durante il termine di tale gratuita concessione, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e sovrimposta fondiaria la quale non potrà essere reimposta;

c) Il fondo del soppresso Consorato sui Monti frumentari servirà per costituire un ufficio di ispezione, ed i Monti concorreranno al funzionamento del detto Ente, mediante una contribuzione annua dell'1 per cento sulla loro rendita netta;

d) La concessione dei prestiti in grano dovrà essere fatta agli agricoltori preferibilmente a scopo di semina ed i crediti dei Monti saranno riscossi coi privilegi fiscali portati dalla legge 20 aprile 1871.

Per i crediti arretrati al momento della promulgazione della presente legge, per i quali sia intervenuto atto di ricognizione da parte dei debitori, potrà essere accordato il beneficio del pagamento in rate ed in un termine non maggiore di dieci anni. Anche queste rate saranno riscosse coi privilegi fiscali;

e) Le Commissioni amministrative dei Monti dureranno in carica due anni ed i loro membri non potranno avere retribuzione od indennità alcuna.

Saranno composte da un membro nominato dal prefetto, di due eletti dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

Non possono essere membri delle Commissioni suddette il Sindaco e gli assessori del Comune.

Gli Amministratori dei Monti ed i debitori morosi non possono direttamente, nè per interposte persone, ottenere mutui dai Monti;

2. Alla ricostituzione delle Compagnie Baraccellari;

3. Alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.

Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo ed i danneggiamenti saranno considerati come reati di azione pubblica.

TITOLO II.

Miglioramento agrario.

Art. 4.

In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un Consigliere di Corte d'Appello o da un giudice del Tribunale scelti dal primo Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, e composta dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'Ispettore forestale, di un membro elettivo della Giunta amministrativa nominato dal Prefetto e di un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati designato dal Consiglio medesimo.

Le funzioni di membri della Giunta sono gratuite.

A questa Giunta sono deferite le controversie su terreni ex-ademprivili nelle quali sia interessato il Governo o qualche Comune, anche quando la causa si svolga pure in contraddittorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni colle quali siansi definite controversie di tale specie.

Le Giunte saranno costituite a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Esse avranno sede negli Uffici della provincia. Fungeranno da segretari un aggiunto giudiziario e un segretario d'intendenza.

Prima di deliberare sull'omologazione di qualche transazione, le Giunte possono chiamare le parti per avere schiarimenti o per suggerire anche qualche modificazione, se lo credano conveniente, e dovranno sempre tentare la conciliazione fra le parti se siano chiamate a conoscere di qualche controversia.

Davanti la Giunta si procede col rito sommario, e, contro le sue sentenze, non è concesso altro rimedio che quello della rivocazione da pronunziarsi dalla stessa Giunta nei soli casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 494 Codice di procedura civile.

Le transazioni da essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti la Giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.

L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avrà luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od inscrizione nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.

Art. 5.

Gli intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.

Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, i prefetti di Cagliari e Sassari, coadiuvati dagli Ispettori forestali delle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o no contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del Comune ove il fondo si trova e chi ne è possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione. Se il fondo è contestato e non occupato dal Comune, sarà indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso è in possesso del Comune, quello di coloro che pretendono vantarvi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato la Stato. Pei beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra Comuni e Comuni, o tra Comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.

Nel definire le conciliazioni si avrà riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potrà altresì essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

Se riesca il componimento l'Intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perchè deliberi sull'omologazione.

Se invece non riesca, l'intendente ed il prefetto comunicheranno alla Giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facoltà di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.

Art. 6.

I beni ex-ademprivili di cui negli articoli precedenti, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8. L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle Ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo articolo 30. Quelli della 2ª categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a 5 ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i Comuni dichiareranno di

volcr ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purchè concorra il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e dell'Ispettorato forestale.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essa concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio i beni ad essa concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmento la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 4° anno dalla concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione dell'ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 7.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote la Cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti; salvo che si tratti di casi di forza maggiore; come inabilità al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione, promossa dall'amministrazione della Cassa e gli eventuali compensi come sopra saranno pronunziati dalla Giunta d'arbitri.

Art. 8.

È istituita la Cassa ademprivile, costituente un Ente morale, alla quale sarà devoluto il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

La Cassa ademprivile ha per compito di fare anticipazioni in danaro:

a) Ai Monti frumentari dei Comuni nella cui giurisdizione abbiano avuto luogo le concessioni;

b) Agli enfiteuti, per costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni concessi per colture agrarie intensive, per rimboschimenti e per acquisti di istrumenti di lavoro e di scorte, dando la preferenza agli enfiteuti più poveri che dieno guarentigie di probità e di operosità, ed alle Società cooperative.

Sulle somme che la Cassa speciale somministrerà in anticipazioni agli Enti ed ai privati investiti dall'enfiteusi, verrà corrisposto l'interesse del 3,50 per cento. Siffatte somministrazioni saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i 50 anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare.

Art. 9.

Le provincie di Cagliari e di Sassari anticiperanno alla Cassa ademprivile le somme occorrenti con l'interesse del 3,50 per cento fino ad un ammontare complessivo di tre milioni.

Le annualità di cui al precedente articolo per l'ammortamento delle somministrazioni che la Cassa ademprivile fa agli Enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi, sono guarentite:

1° Con uno speciale contributo a carico dei mutuatari, da imporsi sui terreni e sui fabbricati loro dati in enfiteusi;

2° Per i Comuni, ai cui Monti frumentari le somministrazioni siano state fatte, con la sovraimposta comunale.

Il contributo di cui sopra e la sovraimposta comunale dovranno essere stabilite in tal misura da coprire annualmente la quota di ammortamento.

Per le somministrazioni fatte colle anticipazioni avute dalla provincia di Cagliari e quella di Sassari la sovrimposta sarà devoluta alle due provincie in ragione delle anticipazioni rispettivamente fatte alla Cassa ademprivile.

Art. 10.

Quando col ricavato dei canoni enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la Cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case di stalle razionali, le colture agrarie intensive ed i rimboschimenti.

Art. 11.

La Cassa dei depositi e dei prestiti anticiperà alle provincie di Cagliari e di Sassari le somme di cui nella prima parte dell'articolo 9 e nella misura complessiva ivi stabilita in corrispondenza precisa delle somme che le due provincie avranno alla loro volta anticipate alla Cassa ademprivile.

I mutui della Cassa dei depositi e prestiti alle due provincie, porteranno l'interesse del 3,50 per cento e saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non maggiore di 50 anni con annualità comprensive del capitale e degli interessi.

La Cassa dei depositi e prestiti sarà guarentita da delegazioni sulle sovraimposte fondiarie, ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875 numero 2779.

La differenza fra l'interesse a carico delle provincie di Cagliari e di Sassari e quello normale dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti, sarà a questa corrisposta sul bilancio dello Stato.

Art. 12.

I nuovi centri di popolazione non inferiori ai cinquanta abitanti che entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge si costituiranno nei terreni di cui sopra, od in qualsiasi altra località dell'isola, che attualmente sia incolta e non abitata, godranno della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui infra, e si applicherà l'esenzione di cui al precedente comma.

Il Prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 135 della legge 10 febbraio 1889.

Mediante accordi tra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune nella cui circoscrizione si fonda la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa, da determinarsi, in caso di disaccordo, dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque contestazione possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà decisa dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro cinque anni dalla data della presente.

Le cause che al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal'uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.

Art. 14.

Le transazioni, le concessioni enfiteutiche e le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali d'origine ademprivili, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compre-vendite, intese ad arrotondare, ma per non più di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

Art. 15.

Durante un periodo di venti anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'articolo 1962 del Codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

Art. 16.

Ai coltivatori che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria, potrà essere concessa, dall'Amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni da essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'articolo 14 del Codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

Art. 17.

L'Amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per modificare o ridurre a coltura i terreni ex-ademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionate all'estensione del podere.

Art. 18.

Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-ademprivili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle Provincie di Cagliari e Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1896, n. 3124 (serie 3ª).

Art. 20.

Apposito Regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore d'Agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilirà la procedura che dovrà seguire la Giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della Cassa ademprivile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al Titolo II della presente legge.

TITOLO III.

Sistemazione idraulica

Art. 21.

Saranno eseguite nell'isola di Sardegna, colle norme sancite dalla presente legge, le opere idrauliche di bonificazione, di irrigazione, di correzione dei corsi d'acqua e di rimboscamento dei bacini montani intese alla sistemazione generale del regime delle acque nei singoli bacini indicati dalla tabella allegata.

Per la esecuzione di tali opere è assegnata la somma complessiva di lire 8.000.000 così divisa:

Per opere di correzione dei corsi d'acqua	L. 4.750.000
Per bonificazioni	» 2.000.000
Per i rimboschimenti . . .	» 1.250.000
	L. 8.000.000

Per le opere di irrigazione lo Stato corrisponderà secondo le disposizioni del successivo articolo 28 e per quaranta anni un canone annuo non superiore a L. 150,000.

La tabella allegata è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva e il limite massimo della annualità per la irrigazione quarantennale assegnata a ciascun bacino idrografico. Potranno, invece, a norma dei bisogni e delle circostanze che si produrranno all'atto pratico, cambiare di destinazione le somme iscritte per una determinata categoria di lavoro, impiegandole in altre opere, purchè siano comprese nello stesso bacino idrografico ed abbiano lo scopo di massima della sistemazione delle acque in quel determinato bacino.

Art. 22.

La spesa per la costruzione e la manutenzione delle opere considerate sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati, fatta eccezione per le opere di irrigazione per le quali provvede il successivo articolo 28.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboscamento propriamente detto, le Provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla Provincia di Cagliari.

b) per le bonificazioni, le provincie, i comuni ed i proprietari del terreno da bonificarsi, siano essi privati od Enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo di carico sarà fra questi così diviso: dodici e mezzo per conto a carico della provincia; sei e mezzo per cento a carico del comune o comuni interessati; sei e mezzo per conto a carico dei proprietari dei terreni.

Per tali contributi varranno tutte la disposizioni degli articoli 6, 9 e 10 della legge 25 giugno 1882 numero 869 e quella dell'articolo 12 della legge 4 luglio 1896 numero 3962.

Art. 23.

Per la esecuzione dei lavori tutti considerati dalla tabella allegata sono assegnati venti anni consecutivi che avranno principio nell'esercizio successivo a quello della promulgazione della presente legge.

Saranno perciò inscritte nella parte passiva del bilancio dello Stato le somme risultanti dallo specchio seguente:

PERIODO	Concorso totale annuale per lavori	Parte a carico degli interessati	Residuo a carico dello Stato	Annualità per irrigazione ad esclusivo carico dello Stato	Totale da bilanciarsi a carico dello Stato
Nel primo ventennio .	400000	100000	300000	150000	450000
Nei successivi venti anni	—	—	—	—	150000

Art. 24.

I progetti esecutivi delle opere disposte nella presente legge saranno compilati dal Corpo Reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboschimento ed ove occorra dagli Ingegneri del Corpo Reale delle miniere sotto la Direzione di una Commissione presieduta dall'ispettore del Genio civile che dirige il compartimento superiore di ispezione che comprende la Sardegna e di cui faranno parte due ingegneri delegati dal Consiglio provinciale della provincia in cui debbono eseguirsi i lavori, l'ingegnere Capo del Genio civile della provincia e l'ispettore forestale.

Tale Commissione proporrà anche l'ordine con cui i lavori dovranno essere eseguiti, che verrà determinato dal Ministro dei lavori pubblici, a misura che gli studi particolareggiati saranno compiuti ed approvati ed in relazione agli stanziamenti del bilancio. I lavori saranno eseguiti colle norme ordinarie vigenti per l'esecuzione dei lavori di conto dello Stato.

Art. 25.

Il concorso degli interessati privati è obbligatorio. I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

Art. 26.

Gli elenchi delle quote dovute agli interessati saranno compilati dal Corpo Reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboschimento, e, ove occorra, dal Corpo Reale delle miniere.

Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degli interessati giudicherà inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un Consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della provincia in cui si eseguiscono i lavori, un ispettore del genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.

Art. 27.

Le opere contemplate dalla presente legge coll'approvazione del progetto acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

In caso di espropriazione, l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, sarà determinata nel modo indicato all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, serie 3, pel risanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1895, numero 2359, per la procedura della espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 28.

E' data facoltà al Governo del Re nei limiti stabiliti dall'articolo 23 di concedere ai Consorzi di interessati od anche ad una o più società private ove i Consorzi non si costituiscano entro il periodo di un anno dalla promulgazione della legge i lavori di costruzioni, manutenzioni ed esercizio dei bacini d'irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà ai Consorzi costituiti ed in assenza loro alle società, per tutta la durata della concessione, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua di irrigazione. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento di cui al successivo articolo 31 fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua di irrigazione.

Art. 29.

Ai Consorzi d'irrigazione od alle Società di cui all'articolo precedente potrà essere data facoltà di espropriare in tutto od in parte, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilità e coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sieno rifiutati di acquistare l'acqua per la irrigazione.

I terreni potranno essere rivenduti con le norme fissate dal regolamento.

Art. 30.

I lavori di rimboscamento saranno eseguiti a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sui terreni exademprivili consegnati alle locali ispezioni forestali, a norma del precedente articolo 6. Occorrendo di rimboscare terreni privati, questi saranno espropriati colle norme di cui al precedente articolo 27, a meno che il proprietario non si obblighi con atto di sottomissione a rimboscarli per proprio conto sottostando a tutte le disposizioni che saranno date dalla ispezione forestale.

In tal caso e purchè si mantengano a coltura boschiva saranno esentati dalla imposta fondiaria erariale per un trentennio.

I terreni rimboscati di proprietà dello Stato saranno inscritti tra le foreste demaniali inalienabili.

Art. 31.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato un regolamento per l'esecuzione del titolo III della presente legge, nel quale, tra le altre, saranno fissate le norme per la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 26, le condizioni da imporsi alle società concessionarie di cui all'articolo 28, le norme per le espropriazioni e le rivendite dei terreni di cui all'articolo 29, le condizioni di esercizio dei bacini d'irrigazione ed il modo nel quale ne verrà eseguito il controllo.

Art. 32.

Gli stanziamenti per le spese ordinate, con gli articoli precedenti di questo Titolo III, saranno iscritti negli stati di previsione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici a cominciare dall'esercizio 1898-99 per quanto riguardano le correzioni dei fiumi e le bonificazioni, ed in quelli del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a cominciare dall'esercizio 1899-1900 per le spese occorrenti per i rimboschimenti e per i canoni annuali per le irrigazioni.

Tabella allegata al titolo III.

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE OPERE	Correzione dei corsi d'acqua	Bonificazione	Rimboscamenti	Irrigazioni — Quota annua per 40 anni
	A) *Bacino Idrografico del Campidano di Cagliari.*				
1	Correzione dei torrenti al Campidano	400,000	»	»	»
2	Bacino d'irrigazione del Campidano	»	»	»	70,000
3	Lavori forestali	»	»	100,000	»
	Somma complessiva	500,000			70,000
	B) *Bacino Idrografico di S. Gilla, E, versante Ovest del Golfo di Cagliari (Flumini Mannu, Rio di Sestu e Rio di Pula).*				
4	Correzione del Flumini Manno	650,000	»	»	»
5	Correzione del Rio di Sestu	100,000	»	»	»
6	Correzione del Rio di Pula	600,000	»	»	»
7	Bacini d'irrigazione	»	»	»	40,000
8	Lavori forestali	»	»	250,000	»
	Somma complessiva	1,600,000			40,000
	C) *Bacino Idrografico del Tirso.*				
9	Correzione del Tirso	1,500,000	»	»	»
10	Bacino d'irrigazione	»	»	»	40,000
11	Lavori forestali	»	»	400,000	»
	Somma complessiva	1,900,000			40,000
	D) *Bacino Idrografico del Coghinas.*				
12	Correzione del Coghinas	1,000,000	»	»	
13	Lavori forestali	»	»	400,000	
	Somma complessiva	1,400,000			
	E) *Bacino Idrografico del Cedrino.*				
14	Correzione del Cedrino	500,000	»	»	
15	Lavori forestali	»	»	100,000	
	Somma complessiva	600,000			
	F) *Bonifiche minori e studio delle maggiori.*				
16	Stagni di Tortolì; Salinedde e Corcò presso Terranova; Calick presso Alghero; Pauli Scudo e Santa Luicia presso Bonorva; Padulo presso Tempio; Sanluri fra Sanluri e Samassi (complemento). Studi particolareggiati delle bonifiche maggiori.	»	2,000,000 per lavori	»	Canoni annui per irrigazioni per 40 anni.
	Totali Generali	»	8,000,000	»	150,000

TITOLO IV.

Tassa sugli spiriti

Art. 33.

Lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce nell'Isola di Sardegna ed ivi consumato, è esente dalla tassa stabilita dall'articolo 1 del testo di legge 20 gennaio 1892, numero 26.

Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinacce è soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dei vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.

Art. 34.

Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, introdotto dalla Sardegna in altra provincia del Regno, è soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dalla detta legge del 30 gennaio 1896, numero 26.

Per le bevande alcooliche importate nelle altre provincie del Regno, la tassa è riscossa sulla quantità di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciati su quella eccedente i 15 gradi.

La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altra provincia del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa è dovuta sulla quantità di spirito impiegato nella concia.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta.

Art. 35.

Gli spiriti, le bevande alcooliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.

Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinaccie, destinati ad altre provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprietà privata ed accompagnati da bolletta di cauzione come sopra.

Art. 36.

È ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinaccie o da materie diverse ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.

Art. 37.

È concesso ai fabbricanti di acquaviti fini, uso cognac, di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.

Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'articolo 34, godranno degli stessi abbuoni di cui godono i cognac nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passività sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza, secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896, numero 26.

Art. 38.

Oltre quanto è prescritto dall'articolo 34, saranno determinate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, mediante apposito Regolamento, le norme per l'applicazione del titolo IV della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 2 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.
PRINETTI.
BRANCA.
L. LUZZATTI.
GUICCIARDINI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

Il Numero 383 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni delle Casse di Pensioni e di Mutuo Soccorso attualmente esistenti per il personale delle Reti Ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula rimangono limitate al detto personale assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896.

Art. 2.

Per il personale regolarmente assunto in servizio a partire dal 1º gennaio 1897, ciascuna delle Società esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, dovrà creare non più tardi del 1º gennaio 1898 un nuovo Istituto di Previdenza, in base a norme che saranno determinate per legge.

Art. 3.

Per agevolare alle attuali Casse Pensioni e di Mutuo Soccorso del personale appartenente alle Reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatica e della Sicilia, l'aumento di patrimonio necessario per colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896, in aggiunta ai versamenti, dei quali si parla nel 4º comma dell'art. 35 del Capitolato di esercizio Mediterraneo ed Adriatico e 31 Sicula, saranno versati a favore delle Casse anzidetto i proventi qui appresso indicati:

a) È imposta un'ulteriore sovratassa sulle tariffe viaggiatori dei treni diretti; questa sovratassa è del cinque per cento per le percorrenze superiori a chilometri venti e del dieci per cento per le percorrenze di chilometri trenta e più.

È pure stabilita una sopratassa dell'uno per cento sulle tariffe viaggiatori dei treni omnibus e misti per le percorrenze superiori ai chilometri venti.

b) Nei casi previsti al comma quarto dell'art. 69

ed all'avvertenza *c*) dell'art. 63 delle Tariffe dei trasporti (allegato *D* ai Capitolati di Esercizio delle Reti suddette) sarà prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce in diminuzione della quota di diritto fisso da abbuonarsi alle parti, qualora queste eseguiscano la manipolazione delle merci, ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manipolazione suddetta.

La stessa tassa di dieci centesimi per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico o di scarico sarà applicata anche ai trasporti per i quali il prezzo di tariffa non comprende la quota relativa al carico e scarico; ed inoltre a quei trasporti pei quali il diritto fisso è completamente abbuonato.

Art. 4.

La presente legge agli effetti del precedente articolo 3° andrà in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione, per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano e entro cinque mesi per ciò che riguarda il servizio cumulativo internazionale.

La durata dell'applicazione del precedente articolo 3° è limitata al 31 dicembre 1898 e cesserà anche prima, qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo art. 5° senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo delle Casse Pensioni e di Soccorso ferroviarie, ora esistenti.

Rimangono immutati i rapporti giuridici fra le Società esercenti delle tre Reti e lo Stato, specie in quanto ha attinenza alle questioni di responsabilità nascenti dalla gestione delle Casse di Pensioni e di Soccorso e dagli oneri imposti alle Casse medesime.

Art. 6.

Le società per le Strade Ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi, sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15, sia per qualunque altra dei rispettivi contratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Cogne, addì 15 agosto 1897.

UMBERTO

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Attesochè da informazioni ufficiali risulta che l'afta epizootica è largamente diffusa nella Romania;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3ª, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Decreta:

È vietata, fino a nuove disposizioni, la introduzione nel Regno degli animali bovini, ovini, caprini e suini provenienti dalla Romania.

I signori Prefetti delle provincie marittime e di confine, le Capitanerie e gli Uffici di Porto, nonchè gli Uffici doganali del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 agosto 1897.

Il Ministro
GUICCIARDINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sull'atteggiamento dell'Inghilterra nelle trattative di pace, i giornali austriaci hanno per telegrafo da Atene:

« L'Inghilterra non è punto contraria alla proposta di sottoporre le finanze greche al controllo europeo; essa protesta solo contro l'intenzione delle Potenze d'imporre il controllo con la forza, nonostante l'eventuale opposizione della Grecia. L'Inghilterra non vuole sollevare ulteriori obbiezioni contro le condizioni di pace per non ritardare eccessivamente lo sgombero della Tessaglia. E' stato già detto che l'Inghilterra fa pratiche per ottenere che la cifra dell'indennità sia ridotta a 50 milioni di franchi ».

***

Rispondendo agli attacchi del *Times* contro la politica germanica nella questione d'Oriente, l'ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino scrive:

« Di fronte a questi tentativi di falsare i concetti della politica germanica, basta rilevare che la necessità di adottare dei provvedimenti precauzionali per guarentire il pagamento degli interessi e l'ammortizzazione del prestito greco, nonchè dei debiti vecchi della Grecia, era stata riconosciuta da tutti i governi facenti parte del concerto europeo, quindi anche dall'Inghilterra. Anzi lord Salisbury, a suo tempo, alla Camera dei Pari ha già fatto osservare che il controllo delle finanze greche è la *conditio sine qua non* per il ristabilimento del credito della Grecia in Europa.

« Il primo ministro inglese facendo questa dichiarazione era certamente convinto che il suo parere era in tutto corrispondente alle opinioni nutrite in proposito dai grandi banchieri londinesi.

« Nel momento in cui la Grecia si vede dinanzi alla necessità di aumentare la somma dei suoi debiti d'un considerevole importo, richiesto per il pagamento dell'indennità stabilita dalle grandi Potenze d'accordo con la Porta, il governo germanico compie un suo dovere indeclinabile, procurando di tutelare gl'interessi dei creditori vecchi dello Stato greco contro nuove perdite ».

***

Il *Times* ha da Costantinopoli che gli ambasciatori, dietro informazioni loro pervenute, credono che la Banca ottomana

sarebbe disposta ad incaricarsi del pagamento dell' indennità di guerra per conto della Grecia, purchè venisse assicurato il controllo delle finanze greche.

* *
*

Secondo un telegramma da Pietroburgo, in data 24 agosto, la stampa russa si occupa vivamente del conflitto anglo-afgano. Va diffondendosi sempre più il convincimento che quel conflitto abbia perduto il carattere di un semplice incidente, e stia per diventare il preludio di avvenimenti di una gravità straordinaria. La stampa russa crede che gli antagonismi anglo-russi nell'Asia centrale provocheranno, fra non molto, dei serii sconvolgimenti.

* *
*

Il *Piccolo* ha da Vienna:

I ministri, conte Gleisparh e Bittner, si sono recati giorni sono, ad Ischl, chiamativi dall'Imperatore. Essi riferirono sulla situazione ed in quest'occasione si accentuarono i dissidi esistenti tra i componenti l'attuale Gabinetto.

La Commissione parlamentare dei partiti di destra chiede il ritiro dei ministri, conte Gleisparh, barone Gaustsch e barone Glanz e che siano sostituiti ad essi uomini di fiducia della destra.

È possibile che si ripeta, tra qualche giorno, quello che è avvenuto nell'aprile scorso, che, cioè, il Gabinetto rassegni le sue dimissioni e che queste non vengano accettate.

Il ministro presidente, conte Badeni, ha avvertito intanto, per via telegrafica, i personaggi politici che avevano accettato l'invito d'intervenire alle conferenze per il compromesso boemo, che queste conferenze non avranno più luogo.

* *
*

Si telegrafa da Madrid, 21 agosto, al *Temps* che, nonostante le smentite ufficiali, a Madrid e Washington regna preoccupazione a proposito delle relazioni cogli Stati Uniti. Si persiste a credere che queste relazioni entreranno in una fase nuova all'arrivo del generale Woodford a Madrid.

Nè il Governo nè, in generale, gli spagnuoli sono disposti ad accettare i buoni uffici degli Stati Uniti per sistemare gli affari di Cuba ed è evidentemente ciò che proporrà il nuovo Ministro americano.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re giunse ieri, alle ore 16,12, a Monza e fu ossequiato alla stazione dalle autorità civili e militari.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta sono arrivati stamane a Parigi.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, coi suoi compagni, fece felicemente, il 31 luglio scorso, l'ascensione del Monte Sant'Elia (18023 piedi sul livello del mare).

Commissione ferroviaria. — La Commissione d'inchiesta ferroviaria, che continua a raccogliere e coordinare elementi, si radunerà nei primi giorni di ottobre per procedere agli interrogatori finali di alcuni funzionari del Governo e delle Società e di altre persone, e stabilire quelle ulteriori indagini che fossero riconosciute necessarie.

Indi dovrà prendere le sue conclusioni e approvare la relazione del Presidente, on. senatore Gagliardo, la quale non potrà essere presentata all'on. Ministro dei Lavori Pubblici prima del 15 dicembre, termine assegnato ai lavori della Commissione.

In onore di Toselli. — Stamane è giunto a Genova il piroscafo *Po*, con a bordo la salma del valoroso maggiore Toselli. Erano a riceverla S. E. l'on. Sottosegretario di Stato all'Istruzione Pubblica, una Rappresentanza del Municipio di Peveragno, il fratello ed il nipote dell'eroico defunto. La salma è stata trasportata dal porto alla stazione con gli onori militari e fra la commozione del pubblico ed è partita per Peveragno ove sarà tumulata.

Per l'Eritrea. — Ieri da Napoli partì il piroscafo *Umberto I*, della N. G. I., con a bordo 3 ufficiali e 400 uomini di truppa.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 26 agosto, a lire 105,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 25. — Il *Daily News* ha da Pietroburgo che l'Imperatore Guglielmo ebbe dalla Russia l'assicurazione che essa appoggerà la Francia soltanto nel caso in cui venisse ingiustamente attaccata.

Al *Daily Mail* segnala da Odessa una dimostrazione antitedesca.

MADRID, 25. — La *Gaceta* pubblica il bilancio consuntivo dell'esercizio 1896-97, dal quale risulta un avanzo di 9,749,000 *pesetas*.

Rimangono tuttavia da esigere crediti per 53 milioni di *pesetas*.

Sono questi i risultati più favorevoli finora ottenuti.

SIMLA, 25. — Si dice che gli Afridi abbiano massacrato 300 Cipajis ad Ali-Musjid.

SIMLA, 25. — Il forte Ali-Musjid è stato incendiato dagli Afridi.

Undici uomini della guarnigione, composta di Afridi, disertarono.

S'ignora dove si trovino gli altri.

La voce che sieno stati massacrati 300 Cipajis, non è confermata.

MAGDEBURGO, 25. — Oggi, a mezzodì, alla presenza dell'Imperatore e dell'Imperatrice, è stato solennemente inaugurato il monumento a Guglielmo I.

Indi l'Imperatore si è recato al Municipio, dove gli fu offerto un vino d'onore.

L'Imperatore ringraziò per lo splendido ricevimento fattogli dal Municipio ed espresse i suoi voti per l'incremento della città.

PETERHOF, 25 — Stamane, lo Czar, la Czarina e il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, coi rispettivi seguiti, si recarono al campo di Krasnoje-Sselo, al cui ingresso era stato eretto un colossale arco, composto di cannoni, fucili, corazze ed altri oggetti militari e sormontato da una grande Aquila colle iniziali R. F.

Quivi in onore del Presidente Félix Faure, ebbe luogo una brillante rivista militare, alla quale presero parte 90,000 uomini.

La Czarina ed il Presidente Félix Faure assistettero allo sfilare delle truppe da un'apposita tribuna.

Lo Czar, col suo splendido stato maggiore, si collocò presso questa tribuna quando stava per incominciare lo sfilamento.

Le musiche militari alternarono gli inni russo e francese.

Immensa folla assistette alla rivista, rendendo più imponente lo spettacolo.

Dopo la rivista, lo Czar, la Czarina ed il Presidente Félix Faure salirono in vettura e fra gli *urrà* degli ufficiali e dei soldati e le ovazioni della folla, si recarono alla tenda imperiale, nel centro del campo, dove fu servita la colazione.

Assistettero pure alla rivista militare gli ufficiali della squa-

dra francese, i quali, dopo la colazione, furono dal Presidente Félix Faure presentati allo Czar.

Nel pomeriggio lo Czar e la Czarina ed il Presidente Félix Faure, coi loro seguiti, tornarono a Peterhof, dove stasera ha luogo un gran pranzo, al quale assistono, col Presidente Félix Faure, gli ufficiali della squadra francese. Frattanto verranno splendidamente illuminati i giardini.

Poscia lo Czar offrirà, nel Castello di Mon Plaisir, un *thé* ai suoi ospiti francesi, ed ivi verranno incendiati grandi fuochi artificiali in loro onore.

ZURIGO, 25. — Il Congresso operaio internazionale ha discusso, oggi, la questione del lavoro degli uomini adulti.

I relatori hanno presentato conclusioni in favore della giornata legale di lavoro e della sua durata massima, esprimendo il voto che i Governi introducano la giornata di otto ore di lavoro e, dove ciò fosse attualmente impossibile, cerchino di avvicinarvisi quanto più è possibile. Furono esaminate le eccezioni da farsi per gli agricoltori durante i lavori della mietitura.

Dopo lunga discussione, furono approvate a grande maggioranza dei socialisti, le conclusioni dei relatori.

I cattolici votarono contro i socialisti perchè volevano la classificazione della durata della giornata di lavoro a seconda dei diversi rami dell'industria e un trattamento speciale per gli agricoltori.

PETERHOF, 25. — Nel pomeriggio, lo Czar conferì per circa un'ora col Ministro degli Affari Esteri francese, Hanotaux. Il Ministro degli Esteri russo, conte Muravieff, assistette alla conferenza.

Il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, ebbe Inoltre pure una lunga conferenza col Ministro degli Esteri russo, Conte Muravieff, alla presenza del Ministro degli Esteri francese, Hanotaux.

PETERHOF, 25. — Alla colazione che ebbe luogo stamane dopo la rivista al campo di Krasnoje-Sselo, il Presidente della Repubblica, Félix Fauré, fece un brindisi al quale lo Czar così rispose:

« Io alzo il mio bicchiere in onore dei nostri camerati del valoroso esercito francese, che mi ritengo felice di aver potuto ammirare nel campo di Châlons e del quale son lieto di vedere qui degni rappresentanti ».

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 25 agosto 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	756 34
Umidità relativa a mezzodì	41
Vento a mezzodì	NW debole.
Cielo	1/2 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 28 °0
	Minimo 16.°6
Pioggia in 24 ore:	— —

25 agosto 1897:

In Europa pressione bassa sulla Scozia 754; a 762 al centro ed al SW.

In Italia nelle 24 ore: barometro alzato ovunque fino a 3 mm.; temperatura abbassata centro e S; qualche pioggia o temporale.

Stamane: cielo sereno versante Adriatico meridionale, vario nuvoloso altrove.

Pressione intorno a 760 mm.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al levante al N, intorno al ponente al S; cielo vario con qualche pioggia o temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 25 agosto 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 2	18 0
Genova	coperto	calmo	25 3	20 2
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	23 4	18 6
Cuneo	1/4 coperto	—	22 8	15 2
Torino	sereno	—	23 8	16 3
Alessandria	coperto	—	27 1	17 9
Novara	1/4 coperto	—	25 6	14 8
Domodossola	coperto	—	24 4	15 0
Pavia	3/4 coperto	—	27 1	15 7
Milano	3/4 coperto	—	28 5	15 4
Sondrio	coperto	—	24 3	13 2
Bergamo	3/4 coperto	—	24 0	15 0
Brescia	coperto	—	26 0	12 0
Cremona	3/4 coperto	—	26 4	16 1
Mantova	3/4 coperto	—	25 8	15 6
Verona	coperto	—	29 7	18 0
Belluno	3/4 coperto	—	22 5	14 4
Udine	3/4 coperto	—	23 6	17 0
Treviso	1/2 coperto	—	26 8	19 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 9	18 0
Padova	3/4 coperto	—	25 2	17 2
Rovigo	1/2 coperto	—	28 1	16 0
Piacenza	1/2 coperto	—	26 1	17 7
Parma	1/2 coperto	—	29 0	17 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 3	17 9
Modena	3/4 coperto	—	26 9	17 1
Ferrara	1/2 coperto	—	26 3	16 3
Bologna	1/2 coperto	—	24 8	18 3
Ravenna	3/4 coperto	—	29 9	14 0
Forlì	1/2 coperto	—	27 0	17 4
Pesaro	3/4 coperto	calmo	25 7	18 7
Ancona	coperto	legg. mosso	27 1	19 5
Urbino	1/2 coperto	—	26 0	15 2
Macerata	3/4 coperto	—	27 1	18 9
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	27 8	18 2
Perugia	3/4 coperto	—	25 2	16 0
Camerino	1/2 coperto	—	22 8	15 3
Lucca	1/4 coperto	—	26 2	14 8
Pisa	3/4 coperto	—	25 0	13 4
Livorno	piovoso	calmo	25 8	17 5
Firenze	sereno	—	25 7	15 5
Arezzo	3/4 coperto	—	25 2	14 8
Siena	1/2 coperto	—	23 1	14 1
Grosseto	1/2 coperto	—	29 8	14 8
Roma	1/4 cirri	—	27 0	16 6
Teramo	1/4 coperto	—	23 6	17 4
Chieti	sereno	—	26 1	14 8
Aquila	sereno	—	24 6	11 1
Agnone	sereno	—	23 0	14 0
Foggia	sereno	—	28 9	22 1
Bari	sereno	calmo	29 5	17 8
Lecce	sereno	—	31 0	20 4
Caserta	1/2 coperto	—	27 0	16 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 3	19 9
Benevento	nebbioso	—	26 6	13 8
Avellino	1/2 coperto	—	25 4	10 7
Caggiano	1/4 coperto	—	23 5	12 7
Potenza	sereno	—	22 2	7 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	24 0	12 3
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	29 0	23 3
Trapani	3/4 coperto	legg mosso	29 5	21 7
Palermo	3/4 coperto	legg mosso	32 1	19 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	30 0	20 2
Messina	sereno	legg. mosso	29 8	23 4
Catania	1/4 coperto	calmo	30 3	21 6
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	33 1	23 8
Cagliari	sereno	calmo	29 5	15 5
Sassari	1/4 coperto	—	23 8	17 1

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 agosto 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	99,15 17 1/2 15		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	99,10	99 10			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	99,10	— —			— —
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10	99,20	— —			— —
			detta » di L. 5		— —			— —
»			detta 4 1/2 %		— —		p. cont.	107 95
			» » in cartelle da L. 45 a 180.		— —			— —
»			» » » a 3 a 45.		— —			— —
»			detta 4 %		— —			99 10
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			63 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			102 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			99 75
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			102 40
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			500 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 3ª Emissione		— —			497 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			520 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			496 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			505 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			443 —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 1/2 %		— —			510 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			707 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			536 —
1 apr. 97	500	500	» » Second. della Sardegna.		— —			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	800	600	Az. Banca d'Italia		— —			763 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			436 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			385 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	861 862 1/2		— —
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1210 —
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			205 50
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —			136 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appl. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramways-Omnibus		— —			235 —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			341 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			125 —
1 gen. 97	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			60 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » «Credito Italiano»		— —			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			250 —
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			117 —
»	250	125	» » - Vita		— —			230 50

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.		Cor.Med.			
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			303 50
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			917 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			486 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			85 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			517 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			330 —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	250	250	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			52 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			8 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	104 62 $^1/_2$	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	— —	105 17 $^1/_2$	105 17 $^1/_2$	105 22 22 $^1/_2$	105 25	105 25 15	105 17 $^1/_2$
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 31	26 31	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	— —	26 48	— —	26 40 43	26 40	26,51 $^1/_4$ 46 $^3/_4$	26 50
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chêque	— —	— —	129 95	— —	129 95	130 —	130,07 $^1/_2$ 129,85	130 05

Risposta dei premi . 28 agosto
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 agosto
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 $^1/_2$ % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO

Rendita 5 %	98 05
detta 4 $^1/_2$ %	107 90
detta 4 %	98 —
detta 3 %	62 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	500 —
Dette 4 % 2ª e 3ª Emissione	493 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	327 —
» » » B. d'It. 4 %	483 —
» » » » 4 $^1/_2$ %	499 —
» » » dell'Ist. It.	508 —
Az. Ferr. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	530 —
» » Sec. della Sardegna	278 —
» Banca d'Italia	742 —
» Banco di Roma	100 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	375 —
» » Gas (Anglo Rom.)	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'Acqua	203 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	135 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	235 —
» » Nav. Gen. Ital.	333 —
» » Metallurgica Ital.	126 —
» » Piccola Borsa di Roma	60 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	28 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	250 —
» Fondiaria Incendio	113 —
» » » Vita	238 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	302 —
» » del Tirreno	482 —
» Soc. Immob.	170 —
» » » 4 %	85 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	52 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 agosto 1897.

Consolidato 5 % 99 01

Consolidato 3 % nominale. 62 66

La Commissione Sindacale

UGO NATALI.

MARIO BONELLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: LEONE LEVI.